





In partnership with
Canada

ARTICLE 19



Dall'impunità alla responsabilità:

un'analisi sulla violenza di genere contro le
giornaliste facilitata dalla tecnologia

ARTICLE 19 è un'organizzazione internazionale che promuove la libertà di espressione a livello locale e globale, per garantire che tutti possano beneficiare del potere della propria voce.

Insieme ai nostri partner, sviluppiamo ricerche all'avanguardia e analisi giuridiche e di policy per promuovere cambiamenti in tutto il mondo; guidiamo il lavoro in prima linea sulla libertà di espressione attraverso i nostri nove hub regionali a livello globale; e favoriamo il cambiamento stimolando l'innovazione all'interno del movimento globale per la libertà di espressione.

Lo facciamo lavorando su cinque temi chiave: la promozione dell'indipendenza dei media, un maggiore accesso alle informazioni, la protezione dei giornalisti, l'ampliamento dello spazio civico e la promozione della centralità dei diritti umani nello sviluppo degli spazi digitali.

<https://www.article19.org>

info@article19.org

<https://www.facebook.com/ARTICLE19org/>

<https://www.instagram.com/article19org/>

<https://bsky.app/profile/article19.bsky.social>

<https://x.com/article19org>

© ARTICLE 19, 2026

Quest'opera è distribuita con licenza Creative Commons Attribution-Noncommercial-ShareAlike 4.0. Essa può essere copiata, distribuita ed esposta ed è possibile crearne opere derivate, a condizione che: 1) venga attribuito ad ARTICLE 19 il riconoscimento di autore dell'opera; 2) l'opera non venga utilizzata per scopi commerciali; 3) eventuali opere derivate da questa pubblicazione siano distribuite con una licenza identica a questa. Per accedere al testo legale completo della licenza, visita: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>.

ARTICLE 19 sarebbe grato di ricevere copia dei materiali in cui vengano utilizzate informazioni tratte da questo report. ARTICLE 19 si assume la piena responsabilità del contenuto di questo documento.



co-funded by



La traduzione di questo report è co-finanziata dall'Unione Europea

Sintesi

Le molestie e gli abusi online nei confronti delle giornaliste sono ormai ampiamente riconosciuti come gravi minacce alla libertà di espressione e alla libertà dei media. Assumono molte forme, tra cui la sorveglianza digitale, le minacce, la diffusione online di dati sensibili, il furto di identità, e i contenuti sessuali *deepfake*. Spesso precedono o accompagnano la violenza offline. Questi abusi, da parte di attori sia statali che privati, sono aggravati dalla discriminazione di genere preesistente e possono limitare in modo significativo la capacità delle giornaliste di riferire informazioni, esprimersi e partecipare al dibattito pubblico. In molti casi, costringono le giornaliste ad abbandonare completamente le piattaforme digitali.

Nonostante la gravità di questi abusi e la minaccia che rappresentano per la libertà di espressione, le giornaliste devono fronteggiare notevoli barriere all'accesso alla giustizia. Di frequente le autorità non prendono abbastanza seriamente le molestie e gli abusi online, e le forze dell'ordine spesso non hanno le competenze, le capacità o la volontà di indagare efficacemente su tali casi.

L'escalation della violenza e degli abusi online contro le giornaliste coincide con un aumento globale dell'autoritarismo digitale. Poiché gli attacchi diventano sempre più sofisticati, ad esempio attraverso l'uso di strumenti basati sull'intelligenza artificiale come i *deepfake*, è ormai urgente aggiornare i quadri giuridici e garantire interventi delle forze dell'ordine che siano sensibili alle questioni di genere.

Questo documento sollecita risposte più complete per contrastare tali minacce, al fine di garantire che le giornaliste possano esercitare in sicurezza il loro diritto alla libertà di espressione, in un panorama digitale sempre più ostile. Esso si basa sulla pubblicazione del 2020 di ARTICLE 19, *Investigating online harassment and abuse against journalists*¹, (Indagare sulle molestie e gli abusi online contro i giornalisti), ed esamina come gli standard internazionali si siano evoluti dal 2020. In base al diritto internazionale dei diritti umani, gli Stati hanno l'obbligo di prevenire, fornire protezione e risarcimento per violenza e molestie contro i giornalisti, anche in contesti digitali. Sebbene gli standard esistenti e la recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) forniscano importanti indicazioni, occorre maggiore chiarezza su come condurre indagini efficaci, adottando un approccio intersezionale di genere in risposta alla violenza di genere facilitata dalla tecnologia. Servono

inoltre ulteriori indicazioni su come le autorità dovrebbero affrontare le indagini come strumento per proteggere il diritto alla libertà di espressione delle giornaliste.

Qualsiasi risposta alle molestie ed agli abusi online nei confronti delle giornaliste non deve compromettere la tutela della libertà di espressione. Il documento esplora anche i rischi legati all'adozione di misure che limitino la libertà di espressione, come leggi troppo generiche sui reati informatici o richieste alle piattaforme digitali di accesso ai dati degli utenti da parte dei governi, senza adeguati controlli.

Infine, ARTICLE 19 offre una guida pratica su come gli Stati possono adempiere ai propri obblighi in materia di diritti umani per garantire che le autorità preposte all'applicazione della legge rispondano in modo efficace alla violenza di genere contro le giornaliste facilitata dalla tecnologia, proteggendo e rispettando al contempo la libertà di espressione. Tra queste misure figurano: l'adozione di una legislazione adeguata, l'assegnazione di risorse sufficienti, e l'investimento in corsi di formazione digitale per le forze dell'ordine e magistratura che siano intersezionali, sensibili alle questioni di genere e non discriminatori, nonché la garanzia che ogni indagine tenga debitamente conto di eventuali collegamenti tra il presunto reato e le attività giornalistiche della donna.

Indice

Introduzione	4
Una nota sulla terminologia, sui concetti chiave e sulle forme in evoluzione della violenza di genere facilitata dalla tecnologia	6
Sfide ed ostacoli all'accesso alla giustizia penale da parte delle giornaliste	9
Gli standard internazionali e le linee guida relative alle indagini sui casi di molestie e abusi online nei confronti delle giornaliste devono essere ulteriormente elaborati	12
In base al diritto internazionale dei diritti umani, gli Stati hanno l'obbligo di indagare sui casi di molestie e abusi online nei confronti delle giornaliste	12
Standard e linee guida delle Nazioni Unite per indagini efficaci e conformi ai diritti umani sui casi di molestie e abusi online nei confronti delle giornaliste	13
La recente giurisprudenza dei tribunali regionali sulla violenza di genere contro le donne facilitata dalla tecnologia offre spunti istruttivi	16
Le criticità relative ai diritti umani nella risposta a molestie e abusi digitali	18
Raccomandazioni	20
Note	23

Introduzione

Negli ultimi anni, le molestie e gli abusi online contro i giornalisti sono aumentati e si sono evoluti notevolmente. Anche se tutti i giornalisti possono subire ritorsioni per i loro reportage, le giornaliste sono prese di mira in modo sproporzionato, spesso con abusi specifici di genere, tra cui intimidazioni, stalking, sorveglianza e condivisione non consensuale di contenuti intimi.

Con l'evoluzione della tecnologia e il progressivo perfezionamento di tecnologie emergenti come l'intelligenza artificiale generativa, si evolvono anche le forme e gli schemi di questi abusi. In alcuni casi, queste molestie fanno parte di campagne coordinate, guidate da gruppi di interesse politici o di altro tipo, specificamente mirate a mettere a tacere le voci contrarie.

È sempre più riconosciuto che questa forma di abuso è diventata una delle minacce più gravi alla libertà di espressione delle giornaliste.² Può portare all'autocensura, a danni psicologici e, in molti casi, all'abbandono totale della professione. Questi abusi compromettono sensibilmente il diritto dei giornalisti di esprimersi, nonché il diritto della collettività di accedere a opinioni e informazioni diverse.

La rapida espansione della violenza di genere facilitata dalla tecnologia nei confronti delle giornaliste, unita alla crescente complessità delle piattaforme e degli strumenti digitali, ha creato un contesto difficile che richiede una comprensione più approfondita. La questione non riguarda solo i singoli attacchi in quanto tali, ma riflette dinamiche sociali più ampie, inclusi squilibri di potere e disuguaglianze di genere, che vengono amplificati nella sfera digitale. Man mano che gli abusi online si adattano a nuove tecnologie e tattiche, diventa più difficile individuarli, indagarli e fronteggiarli in modo efficace.

Sebbene non tutte le forme di molestie e abusi online possano raggiungere un livello di gravità tale da essere perseguite penalmente, alcuni episodi di molestie e abusi online possono costituire condotte criminali e richiedere indagini efficaci da parte delle forze dell'ordine e del sistema giudiziario. Tuttavia, le risposte degli Stati sono spesso inadeguate, con misure di prevenzione e indagini non all'altezza degli standard internazionali. È urgente trovare risposte efficaci, che devono però essere basate sul diritto internazionale in materia di diritti umani, in particolare sul diritto alla libertà di espressione e alla non discriminazione.

L'esclusione delle giornaliste dagli ambienti digitali, a causa di molestie e abusi, non è solo una questione di libertà di espressione e di libertà dei media. Ha un impatto sulla democrazia, sulla parità di genere e sull'accesso pubblico all'informazione. Quando gli abusi di genere allontanano le donne dal giornalismo o le costringono all'autocensura, creano zone d'ombra nella copertura di argomenti come i diritti riproduttivi, la violenza di genere e la disuguaglianza sistemica, temi trattati prevalentemente dalle donne, sopprimendo al contempo il punto di vista femminile su tutte le questioni di interesse pubblico.

Pertanto, in questo documento, ARTICLE 19 sollecita risposte più adeguate a tutelare il diritto alla libertà di espressione delle giornaliste, come prerequisito per il pluralismo dei media, garantendo che le giornaliste possano partecipare e contribuire al dibattito pubblico senza sacrificare i propri diritti o le proprie scelte professionali.

Gli Stati devono agire con urgenza per smantellare gli ostacoli alla giustizia, poiché l'attuale mancato avvio di indagini su potenziali reati di molestie e abusi favorisce l'impunità dei responsabili e normalizza la censura di genere. Interventi efficaci richiedono un approccio olistico. Senza un'azione immediata, l'esclusione sistematica delle donne dal dibattito pubblico eroderà irreversibilmente la libertà di espressione, la libertà dei media e la fiducia del pubblico nelle istituzioni.

Sebbene questo documento si concentri sul ruolo degli Stati, in particolare sulle forze dell'ordine, è estremamente rilevante anche il ruolo degli intermediari nei casi di violenza di genere facilitata dalla tecnologia nei confronti delle giornaliste. Le loro carenze, tra cui un'inadeguata moderazione dei contenuti, una risposta lenta alle segnalazioni di abusi e un'inadeguata cooperazione con le forze dell'ordine, sono state ampiamente documentate da ARTICLE 19³ e possono esacerbare i rischi e i danni a cui vanno incontro i giornalisti online.

Una nota sulla terminologia, sui concetti chiave e sulle forme in evoluzione della violenza di genere facilitata dalla tecnologia

Nel rapporto del 2020, ARTICLE 19 ha analizzato in dettaglio i concetti chiave relativi alle molestie e agli abusi di genere online, nonché le definizioni in evoluzione di giornalismo e di giornalista –concetti e definizioni che permangono ancora oggi e a cui continueremo a fare riferimento in questa relazione. Al contempo, sottolineiamo che non esiste ancora una terminologia universalmente condivisa che copra appieno la gamma di condotte nei confronti delle donne, comprese le giornaliste, attraverso l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC). A fronte della complessità di questo fenomeno, proseguono i dibattiti sui quali concetti e termini descrivano più accuratamente le sue varie forme.

Ad esempio, riconoscendo la necessità di concentrarsi sull'impatto degli abusi online sui diritti delle donne e sulla dimensione più sistemica di tale problematica, un gruppo di lavoro multilaterale composto da UN Women, OMS, UNFPA, l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere e il Due Diligence Project ha definito la violenza di genere facilitata dalla tecnologia come "qualsiasi atto commesso, assistito, aggravato o amplificato dall'uso di tecnologie dell'informazione e della comunicazione o altri strumenti digitali, che provoca, o è probabile che provochi, danni fisici, sessuali, psicologici, sociali, politici o economici, o altre violazioni dei diritti e delle libertà".⁴

Un altro termine complessivo utilizzato è quello su cui ci siamo basati principalmente nel nostro rapporto del 2020: "molestie e abusi di genere online". Comprende un'ampia gamma di condotte, tra cui minacce di morte, *doxing* (la diffusione pubblica di informazioni personali, come e-mail, telefono o indirizzo di casa), furto di identità e accesso non autorizzato ad account personali, ed altri attacchi online subiti, in questo caso, dalle giornaliste, proprio a causa delle loro attività giornalistiche. Le molestie e gli abusi di genere online si ascrivono a questi attacchi quando sono associati a connotazioni sessualizzate o discriminatorie radicate in stereotipi e pregiudizi basati sul sesso, sul genere o sull'identità sessuale di una persona. Tra queste vi sono: minacce di violenza fisica o sessuale, *doxing* che incita allo stupro o attacchi contro le giornaliste e le loro famiglie, sorveglianza e stalking per

esercitare violenza psicologica, furto di identità o uso non autorizzato di account per diffondere informazioni personali e intime, o la distribuzione non consensuale di immagini intime o sessuali. Queste forme di violenza facilitata dalla tecnologia generano un aumento dei rischi di attacchi e abusi offline. Esse persistono ancora oggi e sono particolarmente diffuse nei confronti delle giornaliste.

In questo documento utilizziamo i termini "molestie e abusi online" quando ci riferiamo a questo tipo di condotta in quanto tale, che può o meno colpire le donne, e utilizziamo il termine "violenza di genere facilitata dalla tecnologia" quando queste forme di abuso sono di genere.

In generale, si prevede che le discussioni e i dibattiti su definizioni e concetti continueranno, specialmente con l'evoluzione della tecnologia e il continuo cambiamento delle forme e dei modelli di tali abusi e del loro impatto. Bisogna anche evidenziare come l'emergere di nuove forme di violenza si sia ulteriormente intensificato con la crescita dell'intelligenza artificiale, ad esempio attraverso la creazione di contenuti di natura sessuale *deepfake*.⁵

Per quanto riguarda la definizione di "giornalisti", abbiamo a lungo sottolineato come queste nozioni si siano evolute notevolmente nell'ultimo decennio, anche nel contesto degli obblighi statali di tutela dei giornalisti. Manteniamo una definizione funzionale di giornalismo, che comprende coloro che si occupano della raccolta e della diffusione di informazioni al pubblico attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione.⁶

Infine, in questo documento forniamo una descrizione di cosa intendiamo con l'adozione di un approccio intersezionale di genere. Nel nostro progetto quadriennale **"Equally Safe: Towards a feminist approach to the safety of journalists"** (*Egualmente Sicure: Verso un approccio femminista alla sicurezza delle giornaliste*), abbiamo adottato e promosso un approccio intersezionale di genere alla sicurezza delle giornaliste, che parte dal riconoscimento del fatto che le donne non sono un gruppo monolitico, e che qualsiasi approccio incentrato sulla sicurezza e l'uguaglianza delle donne deve tenere conto delle molteplici e sovrapposte ineguaglianze, nonché delle disuguaglianze strutturali che si traducono in una distribuzione iniqua di risorse, opportunità, vincoli e potere in un dato contesto. Un approccio intersezionale di genere garantisce che questi fattori non siano analizzati in modo isolato, ma riconosce piuttosto che diverse forme di disuguaglianza, discriminazione e oppressione, compresi retaggi quali il colonialismo, operano simultaneamente per influenzare la capacità delle donne di esercitare i propri diritti.

Un approccio intersezionale di genere consente di vedere come giornaliste e divulgatrici siano a rischio a causa della loro razza, etnia, classe, orientamento sessuale, status di migrante, età, disabilità e altri fattori. Questo approccio va oltre l'analisi delle singole esperienze delle giornaliste, per mettere in luce i sistemi che le pongono in una situazione di vulnerabilità quando svolgono attività giornalistiche. Richiede che le differenze siano inserite in un quadro sistemico di disuguaglianze intersezionali, in cui la discriminazione di genere si sovrappone ad altre forme di discriminazione.⁷ Nel contesto della violenza contro le giornaliste, ciò significa che i diritti delle giornaliste alla libertà di espressione, all'uguaglianza e alla non discriminazione dovrebbero essere considerati come un insieme, e come diritti che si rafforzano reciprocamente, al fine di rispettare gli obblighi degli Stati di garantire a tutte le donne il pieno godimento sia del diritto alla libertà di espressione che del diritto all'uguaglianza.

Sfide ed ostacoli all'accesso alla giustizia penale da parte delle giornaliste

La realizzazione del diritto delle giornaliste all'accesso alla giustizia, inclusi rimedio e risarcimento per la violenza di genere facilitata dalla tecnologia, non dipende solo dal modo in cui gli Stati indagano sulle condotte criminalizzate. Spesso bisogna affrontare ostacoli strutturali anche solo per consentire l'avvio di indagini sulle diverse forme di abuso subite dalle giornaliste.

Ad esempio, gli Stati assumono posizioni molto diverse nel decidere se diverse forme di molestie e abusi online debbano essere considerate reato, sulla precisione con cui questi reati debbano essere definiti e oltre quale limite scatti la responsabilità penale, a volte per valide ragioni, tra cui la tutela della libertà di espressione. Ciò può implicare che, talvolta, non vi sia semplicemente alcuna base giuridica per procedere penalmente.⁸ Dalle ampie consultazioni pubbliche e private di ARTICLE 19 è emerso inoltre che, nel complesso, questi tipi di danni online sono spesso percepiti come distinti o meno gravi rispetto agli attacchi offline.⁹ Inoltre, laddove la violenza online non si sia manifestata anche offline, a volte non è considerata sufficientemente grave da giustificare un'azione penale.¹⁰ Tutto ciò rappresenta un ostacolo per l'adozione di misure preventive antecedenti ad episodi di violenze offline, nonostante gli organismi per i diritti umani abbiano sottolineato che il contesto, comprese minacce aggiuntive e specifiche a cui potrebbero essere esposte giornaliste o difensori dei diritti umani, è importante, e che "la violenza contro le donne è vissuta come un continuum di esperienze online e offline".¹¹

Inoltre, gli sforzi di protezione sono talvolta vanificati perché le molestie online e le campagne diffamatorie sono spesso perpetrate da personaggi pubblici, il che può conferire una parvenza di legittimità agli attacchi e indurre le forze dell'ordine a trattarli con meno serietà.¹² Ciò contrasta con la realtà di giornalisti e difensori dei diritti umani, che sono spesso esposti a rischi maggiori, e con il fatto che le misure di protezione devono essere adattate alle specifiche esigenze della singola persona, tenendo conto del livello di rischio associato al suo lavoro.¹³

Se e quando un'indagine viene avviata, studi dimostrano le tutele alle giornaliste sancite dal diritto internazionale dei diritti umani sono spesso impedita da problemi sistemici. Ad esempio, come affermato nel rapporto del Segretario Generale delle Nazioni Unite del 2022 sull'intensificazione degli sforzi per eliminare ogni forma di violenza contro donne e ragazze,

l'intento della legislazione può [...] essere minato da una carente attuazione, finanziamenti e risorse inadeguati, una scarsa conoscenza delle leggi, un'applicazione inefficace e la conseguente impunità per la violenza contro donne e ragazze.¹⁴

Gli studi dimostrano che se la condotta online è vietata dal diritto penale, le indagini sono più complesse e richiedono risorse significativamente maggiori rispetto alle indagini sui reati "offline"¹⁵, a causa di varie problematiche, tra cui la necessità di scoprire in quale giurisdizione è stato commesso il reato, l'utilizzo da parte degli autori di nomi utente anonimi o dispositivi VPN progettati per impedire l'identificazione, e le difficoltà di cooperazione tra le forze dell'ordine.¹⁶

Quando i casi coinvolgono più di una giurisdizione, le indagini possono richiedere una lunga e complessa cooperazione internazionale tra le autorità di polizia attraverso trattati di mutua assistenza giudiziaria per ottenere l'accesso alle prove e identificare gli autori attraverso la cooperazione internazionale.¹⁷

Più in generale, le forze dell'ordine spesso non dispongono delle risorse necessarie e sono mal equipaggiate per indagare efficacemente su tali casi.¹⁸ Nel frattempo, i modelli di molestie e abusi online continuano a evolversi e a diventare più sofisticati con l'avanzare delle potenzialità tecnologiche, complicando ulteriormente il compito delle indagini.¹⁹

Il carente intervento delle forze dell'ordine alle molestie e agli abusi online non è dovuto esclusivamente alla complessità di tali casi o alla mancanza di competenze tecniche. Quando i casi includono o si sovrappongono a casi di violenza di genere facilitata dalla tecnologia, l'inadeguatezza delle indagini è spesso radicata anche in barriere strutturali all'accesso delle donne alla giustizia. Ad esempio, vi è spesso una scarsa consapevolezza e comprensione delle dimensioni di genere legate agli abusi online, incluso il loro impatto sproporzionato sulle donne e il loro effetto dissuasivo sull'esercizio di altri diritti. Le esperienze delle vittime sono spesso trattate come episodi isolati, piuttosto che come parte di modelli di comportamento più ampi, guidati da stereotipi radicati, disuguaglianze e discriminazioni contro le donne. Inoltre,

molte donne che si rivolgono alle autorità affrontano stigmatizzazioni e atteggiamenti discriminatori da parte delle forze dell'ordine, tra cui la colpevolizzazione della vittima e la minimizzazione delle minacce e degli incidenti sessisti subiti. Ne consegue che le donne spesso non abbiano fiducia nel sistema giudiziario e siano riluttanti a denunciare gli abusi, o possano ritirare le denunce dopo il primo contatto con le forze dell'ordine.

Una questione in qualche modo distinta, ma correlata, è quella del sottoutilizzo dei meccanismi giuridici, al di là del diritto penale, che potrebbero affrontare varie forme di violenza di genere facilitata dalla tecnologia. Ad esempio, i quadri giuridici civili, antidiscriminatori, di protezione dei dati e altri quadri giuridici amministrativi potrebbero essere sfruttati maggiormente per affrontare diversi tipi di molestie online in generale e la violenza di genere facilitata dalla tecnologia in particolare.²⁰

Gli standard internazionali e le linee guida relative alle indagini sui casi di molestie e abusi online nei confronti delle giornaliste devono essere ulteriormente elaborati

In base al diritto internazionale dei diritti umani, gli Stati hanno l'obbligo di indagare sui casi di molestie e abusi online nei confronti delle giornaliste

Molestie e abusi online contro le giornaliste possono violare diversi diritti umani.

Oltre al diritto alla libertà di espressione (articolo 19 del Patto internazionale sui diritti civili e politici (*International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR)), il diritto alla privacy (articolo 17 dell'ICCPR) e il diritto all'uguaglianza e alla non discriminazione (articoli 2(1) e 26 dell'ICCPR) tutelano i diritti delle giornaliste online.²¹ L'ICCPR impone agli Stati l'obbligo positivo di salvaguardare tali diritti, proteggerli da interferenze sproporzionate da parte di attori privati e porre rimedio a eventuali violazioni.²² Ciò include l'adozione e l'attuazione di meccanismi di prevenzione, monitoraggio e intervento per affrontare il problema delle molestie e degli abusi online nei confronti delle giornaliste e, in particolare, lo svolgimento di indagini efficaci su potenziali reati.²³

La Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW)²⁴ fornisce un'ulteriore base giuridica per l'obbligo degli Stati di prevenire, indagare e perseguire le molestie e gli abusi online contro le giornaliste.²⁵ Ad esempio, l'articolo 2, lettera e), della Convenzione prevede esplicitamente che gli Stati adottino tutte le misure appropriate per eliminare la discriminazione contro le donne da parte di persone, organizzazioni o imprese. Secondo il Commento generale n. 35 del Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne "tale obbligo, spesso definito come obbligo di diligenza, è alla base dell'intera Convenzione e, di conseguenza, gli Stati parti saranno ritenuti responsabili qualora non adottino tutte le misure appropriate per prevenire, indagare, perseguire, punire e fornire riparazione per atti o omissioni da parte di attori non statali che comportano violenza di genere contro le donne".²⁶

Come verrà discusso più avanti, qualsiasi misura volta ad affrontare la violenza di genere facilitata dalla tecnologia deve rispettare rigorosamente il diritto internazionale in materia di diritti umani. Qualora una misura limiti la libertà di espressione, essa deve rispettare i principi di legalità, legittimità, necessità e proporzionalità di cui al paragrafo 3 dell'articolo 19 dell'ICCPR.

Le misure volte a proteggere le giornaliste dovrebbero concentrarsi su misure preventive ed educative volte a creare un ambiente favorevole che contrasti la discriminazione strutturale alla base di molestie e abusi online, e sull'adozione di un quadro giuridico legislativo che riconosca e protegga adeguatamente il diritto alla non discriminazione. In caso di abusi e molestie online, è possibile trovare rimedi adeguati in vari quadri giuridici, compreso il diritto civile e amministrativo, e non necessariamente limitati al diritto penale.²⁷ Il principio di proporzionalità richiede che le sanzioni penali possano essere applicate solo in circostanze eccezionali, vale a dire quando le molestie e gli abusi online raggiungono una certa severità, ad esempio causando un danno grave.²⁸

Standard e linee guida delle Nazioni Unite per indagini efficaci e conformi ai diritti umani sui casi di molestie e abusi online nei confronti delle giornaliste

Laddove le molestie e gli abusi online raggiungano potenzialmente la soglia di condotta criminosa, gli Stati sono tenuti ad avviare un'indagine e, se applicabile, a perseguire e sanzionare i responsabili. Inoltre, ai sensi della CEDAW, gli Stati sono tenuti ad adottare tutte le misure appropriate per rispondere alla violenza di genere contro le donne, il che richiede di determinare se tali abusi siano stati commessi per motivi discriminatori.

Esistono diverse risoluzioni e documenti internazionali che sottolineano l'obbligo degli Stati di indagare sui crimini contro i giornalisti e forniscono indicazioni su come condurre indagini efficaci che tengano conto delle specificità dei crimini contro i giornalisti.²⁹

Alcune delle raccomandazioni più dettagliate si trovano nella **Dichiarazione congiunta del 2012 sui crimini contro la libertà di espressione**, emanata dagli allora titolari del mandato sulla libertà di espressione,³⁰ e nella **Risoluzione 33/2 del Consiglio per i diritti umani**³¹, che sottolineano la necessità di unità investigative specializzate, adeguatamente formate e dotate di risorse sufficienti, nonché lo sviluppo di protocolli e metodi specifici di indagine e perseguimento penale, e corsi di formazione specializzati per i pubblici ministeri e la magistratura sulla sicurezza dei giornalisti.

Nel 2022, una **risoluzione del Consiglio per i diritti umani (HRC) sulla sicurezza dei giornalisti** ha ulteriormente specificato la necessità di "seguire ed esaurire tutte le piste di indagine che consentano di determinare se la violenza, le minacce e gli attacchi derivino dalle attività giornalistiche delle vittime".³²

Nel 2022, l'UNESCO e l'Associazione Internazionale dei Procuratori hanno pubblicato delle **Linee Guida per i Procuratori nei casi di reati contro i giornalisti**, che sottolineano la necessità per i procuratori di condurre un'analisi contestuale del nesso tra il presunto reato e le attività mediatiche, e di considerare l'impatto sui diritti fondamentali quando i reati vengono commessi a causa del lavoro giornalistico della vittima.³³

Questi standard e linee guida forniscono un importante punto di partenza per affrontare gli abusi online contro le giornaliste. Ciò nonostante, non sono sufficientemente adeguati alle caratteristiche dei reati di genere contro le giornaliste, alla natura specifica delle molestie online o alle sfide peculiari affrontate dalle autorità investigative e dagli organi giudiziari.

Tuttavia, negli ultimi anni, si è assistito a un maggiore riconoscimento e a una maggiore attenzione ai rischi specifici a cui sono esposte le giornaliste, anche per quanto riguarda le molestie e gli abusi online, e alla necessità di risposte specifiche alle minacce di genere.

Nel 2022, il Consiglio per i diritti umani ha sottolineato

l'importanza di adottare un approccio sensibile alle questioni di genere nel valutare le misure volte a garantire la sicurezza dei giornalisti, anche nell'ambito online, in particolare per contrastare efficacemente le molestie e gli abusi basati sul genere, compreso il ricatto con contenuti privati,

ed ha riconosciuto che "gli attacchi online contro le giornaliste [...] sono attualmente una delle minacce più gravi per la loro sicurezza". Il Consiglio ha inoltre sollecitato gli Stati a "incoraggiare la denuncia di molestie o violenze, fornendo procedure investigative sensibili alle questioni di genere".³⁴

Nel 2023, la **Risoluzione 78/215 della terza commissione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite** ha invitato gli Stati, tra l'altro, a:

- Adottare un approccio sensibile alle questioni di genere nelle indagini sui reati contro i giornalisti, anche sostenendo la magistratura e le forze dell'ordine attraverso attività di formazione, di consolidamento delle competenze e di sensibilizzazione, con una "forte attenzione alla lotta, sia online che offline, alla discriminazione sessuale e di genere e alla violenza contro le giornaliste, nonché alle peculiarità delle minacce e delle molestie online nei confronti delle giornaliste";
- Attuare strategie sensibili alle questioni di genere per combattere l'impunità per gli attacchi e le violenze contro i giornalisti;
- Raccogliere e analizzare dati quantitativi e qualitativi concreti sugli attacchi o le violenze online e offline contro i giornalisti, disaggregati, tra gli altri parametri, per sesso; e
- Mettere in atto misure preventive e procedure investigative sicure e sensibili alle questioni di genere per proteggere i giornalisti, e in particolare le giornaliste.³⁵

Bisogna inoltre sottolineare come, nel preambolo, la Risoluzione 78/215 sia stata la prima nel suo genere a collegare chiaramente le minacce emergenti dell'intelligenza artificiale generativa alla sicurezza dei giornalisti, sottolineando con preoccupazione che l'intelligenza artificiale può "rappresentare un rischio per i media e la sicurezza dei giornalisti e degli operatori dei media, anche attraverso la facilitazione delle minacce e delle molestie online".³⁶

Le procedure speciali hanno anche formulato raccomandazioni sulla questione. In particolare:

- Nel rapporto del 2020 ***Combattere la violenza contro le giornaliste***, il Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne, le sue cause e le sue conseguenze ha raccomandato l'istituzione di meccanismi di segnalazione specifici per le giornaliste vittime di *doxxing*, nonché di unità investigative speciali o commissioni indipendenti, e di

sviluppare protocolli e programmi di formazione per la polizia, i pubblici ministeri e i giudici responsabili dell'adempimento degli obblighi dello Stato in materia di protezione della libertà di espressione e dei diritti umani delle giornaliste e di altre operatrici dei media.³⁷

- Nel 2021, il rapporto del Relatore speciale dell'ONU sul ***Rafforzamento della libertà dei media e della sicurezza dei giornalisti nell'era digitale*** ha inoltre raccomandato che

Gli Stati [...] adottino legislazioni specifiche, atte a proibire, indagare e perseguire la violenza online contro le donne e ad assicurarne la corretta implementazione da parte delle forze dell'ordine, della magistratura e delle piattaforme di social media.³⁸

- Nel suo rapporto del 2022 sull'**Intensificazione degli sforzi per eliminare tutte le forme di violenza contro le donne e le ragazze**, il Segretario Generale delle Nazioni Unite ha sollecitato gli Stati a

riconoscere la violenza contro le donne e le ragazze nei contesti digitali come una violazione dei diritti umani e una forma di violenza di genere contro le donne e le ragazze; e introdurre leggi, politiche e quadri normativi efficaci in linea con gli strumenti internazionali esistenti in materia di diritti umani, per criminalizzare ovvero proibire tutte le forme di violenza nei contesti digitali e consolidare le capacità delle forze dell'ordine di indagare e perseguire efficacemente tali reati.³⁹

La recente giurisprudenza dei tribunali regionali sulla violenza di genere contro le donne facilitata dalla tecnologia offre spunti istruttivi

A livello regionale, le recenti decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU o Corte) nelle cause *M.Ş.D. contro Romania*⁴⁰ e *Volodina contro Russia (n. 2)*⁴¹ sono istruttive. Sebbene questi casi non riguardino specificamente la violenza di genere facilitata dalla tecnologia contro le giornaliste, le conclusioni della Corte sulla violenza domestica forniscono utili indicazioni su come tale violenza, quando costituisce un reato, debba essere indagata.

In *M.Ş.D. contro Romania*, la Corte ha ritenuto che la mancata conduzione di un'indagine penale tempestiva e approfondita sugli atti di molestia online (tra cui, tra le altre forme, la diffusione pubblica non consensuale di fotografie intime) costituisca una violazione dell'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) che tutela il diritto alla vita privata.

La Corte ha ritenuto che il comportamento delle autorità in questione "ha sollevato [...] dubbi sulla loro capacità e volontà di condurre un'indagine tempestiva e approfondita sul caso del ricorrente".⁴² In particolare, la Corte ha evidenziato l'eccessiva durata delle indagini, la mancanza di imparzialità da parte della procura e l'atteggiamento minimizzante e rivittimizzante nei confronti delle vittime, nonché l'assenza (o la scarsa qualità) di una formazione orientata alla vittima per i professionisti che gestiscono casi di violenza di genere.⁴³

Nel caso *Volodina c. Russia* (n. 2), la Corte ha riscontrato una violazione del diritto alla vita privata della ricorrente a causa dell'incapacità delle autorità di proteggerla dagli abusi online da parte del suo partner, che aveva creato profili falsi, condiviso foto intime, l'aveva perseguitata e minacciata di morte. La Corte ha sottolineato la riluttanza delle autorità ad avviare un procedimento penale (il caso è stato aperto solo due anni dopo la denuncia della ricorrente) e la lentezza delle indagini, che hanno portato all'impunità dell'autore del reato poiché il reato si è estinto per prescrizione. La Corte ha inoltre criticato la mancata acquisizione tempestiva delle prove digitali, che ha compromesso le indagini, e ha osservato come non fosse stata inviata alcuna richiesta a Instagram per identificare il proprietario dei profili falsi, ritenendo quindi che il caso non fosse stato trattato con la diligenza speciale richiesta nei casi di violenza domestica.⁴⁴

Un'altra decisione rilevante è stata emessa nella causa *Ilareva e altri c. Bulgaria* (Sentenza della Terza Sezione).⁴⁵ La CEDU ha riscontrato che le autorità di polizia non hanno indagato sulle minacce online di morte, sulle minacce di tortura e percosse e sugli insulti volgari rivolti a tre difensori dei diritti umani. La Corte ha ritenuto che tale omissione costituisca una violazione del diritto al rispetto della vita privata e del diritto alla non discriminazione. Ha osservato che l'indagine era stata irragionevolmente limitata e non aveva esaminato il nesso specifico tra gli abusi online e il pregiudizio alla base delle minacce, che erano collegate al lavoro dei ricorrenti a tutela dei rifugiati e dei migranti.⁴⁶ La Corte ha inoltre criticato il fatto che le autorità "avrebbero potuto richiedere a Facebook le informazioni fornite dai proprietari degli account in questione al momento della creazione degli stessi, che potevano includere dati personali (nomi, indirizzi, occupazione), indirizzi e-mail e/o numeri di telefono, e seguire tali piste".⁴⁷

In sintesi, esistono linee guida internazionali sia per le indagini sui reati contro i giornalisti che per quelle sulla violenza di genere facilitata dalla tecnologia. Si sta inoltre diffondendo la consapevolezza dei pericoli rappresentati dalle molestie e dagli abusi online nei confronti delle giornaliste in un ambiente digitale in continua evoluzione. La recente giurisprudenza della CEDU chiarisce i requisiti necessari affinché le indagini sulle molestie e gli abusi online di genere, o legati ad altre forme di pregiudizio associati al lavoro dei difensori dei diritti umani, siano considerate efficaci. Sebbene tali parametri e la giurisprudenza costituiscano un utile punto di partenza, un'elaborazione ulteriore è necessaria rispetto alla diligenza richiesta nelle indagini sulla violenza di genere contro le giornaliste facilitata dalla tecnologia, e su come la natura specifica di queste minacce dovrebbe essere presa in considerazione e contestualizzata.

Le criticità relative ai diritti umani nella risposta a molestie e abusi digitali

La sezione precedente ha dimostrato che gli Stati hanno l'obbligo, ai sensi del diritto internazionale in materia di diritti umani, di condurre indagini efficaci sui casi di violenza di genere contro le donne facilitata dalla tecnologia. Hanno inoltre l'obbligo di indagare quando i giornalisti sono vittime di molestie e abusi online. Al contempo, gli Stati devono garantire che qualsiasi misura, legislativa o di altro tipo, volta a contrastare le molestie e gli abusi online sia conforme al diritto internazionale in materia di diritti umani. Se tali misure limitano la libertà di espressione, devono rispettare i principi di legalità, legittimità, necessità e proporzionalità (criterio del triplice test).⁴⁸

Ad esempio, sebbene gli Stati debbano prevedere reati penali in casi eccezionali in cui le molestie e gli abusi online raggiungano un certo livello di gravità, l'introduzione di reati basati sul contenuto del discorso comporta rischi per la libertà di espressione. L'aumento delle legislazioni sui crimini informatici illustra questa preoccupazione. Alcuni Stati hanno criminalizzato alcune forme di abuso online nella loro legislazione sui crimini informatici.⁴⁹ Sebbene alcune di queste leggi potrebbero, in teoria, offrire protezione legale alle giornaliste, spesso esse non rispettano il criterio del triplice test e talvolta sono state persino utilizzate per colpire direttamente il lavoro delle voci critiche.⁵⁰

Anche la Convenzione delle Nazioni Unite sulla criminalità informatica, recentemente negoziata e adottata, è stata duramente criticata dalle organizzazioni per i diritti umani, per aver incluso nel suo ambito di applicazione attività quali "reati informatici (*cyber-enabled*)"⁵¹ anziché "reati dipendenti dalle tecnologie TIC (*cyber-dependent*)", spesso criminalizzando contenuti e attività online definiti in modo vago.⁵² La Convenzione ha incluso disposizioni che, se attuate a livello nazionale, potrebbero essere invocate dalle giornaliste, ovvero la criminalizzazione della diffusione di immagini intime non consensuali. Tuttavia, la Convenzione non ha definito l'attività sessuale, rischiando quindi di violare i diritti delle vittime di violenza di genere online.⁵³

Le preoccupazioni relative alla libertà di espressione sollevate dalle potenziali risposte alle molestie e agli abusi online vanno oltre quelle derivanti da reati sostanziali. Ad esempio, coloro che criticano la Convenzione delle Nazioni Unite sulla criminalità informatica hanno anche sottolineato le disposizioni che consentono un aumento sproporzionato dei poteri di polizia e della cooperazione per tali reati senza adeguate garanzie.⁵⁴ Ampi poteri investigativi, come l'intercettazione delle comunicazioni o i requisiti di conservazione dei dati, sono già una caratteristica tipica di molte normative

sulla criminalità informatica e potrebbero compromettere significativamente il lavoro giornalistico.⁵⁵ I poteri e pratiche delle forze dell'ordine che violano la privacy possono, inoltre, comportare rischi specifici e peculiari per le donne che presentano denunce penali. Ad esempio, ARTICLE 19 ha ricevuto ripetute segnalazioni di sopravvissute a violenza di genere perpetrate tramite strumenti tecnologici, le cui informazioni sono state gestite in modo improprio e condivise all'interno delle forze dell'ordine per ridicolizzare o minimizzare la denuncia o accedere ai dati personali delle donne.

Altri aspetti problematici includono il fatto che l'anonimato online è sempre più minacciato, e alcuni chiedono l'obbligo di utilizzare il "nome reale" sui social media per identificare più facilmente i responsabili. Sebbene l'anonimato possa complicare le indagini sugli abusi online, è anche una tutela fondamentale per la libertà di espressione e la privacy. Comprometterlo rischia di consentire una sorveglianza sproporzionata e di indebolire la protezione delle fonti giornalistiche.⁵⁶

Anche il ruolo delle piattaforme online e le richieste dei governi alle piattaforme di collaborare alle indagini sollevano questioni complesse. Le forze dell'ordine spesso devono richiedere informazioni agli intermediari dei servizi Internet per svolgere le loro indagini. Nel 2020, il Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne ha raccomandato l'istituzione di "una risposta efficace alla violenza di genere online contro le giornaliste e una cooperazione efficiente con gli intermediari dei servizi Internet in tal senso".⁵⁷

Allo stesso tempo, le richieste di accesso ai dati degli utenti da parte dei governi alle aziende possono talvolta violare gli standard sulla privacy e sulla libertà di espressione.⁵⁸ Tali richieste possono basarsi su leggi contro la criminalità informatica, la "disinformazione" o altre leggi che non rispettano gli standard internazionali sulla libertà di espressione. L'ex Relatore Speciale delle Nazioni Unite sulla libertà di espressione ha specificato che la responsabilità delle aziende di rispettare la libertà di espressione dovrebbe includere, come minimo, il dovere di "adottare strategie di prevenzione e mitigazione che rispettino i principi dei diritti umani riconosciuti a livello internazionale, nella misura massima possibile in caso di contrasto con le normative locali".⁵⁹

Questi sono solo alcuni esempi delle complessità e dei rischi per la libertà di espressione che potrebbero sorgere negli interventi contro le molestie e gli abusi online. Tuttavia, qualsiasi risposta da parte dello Stato deve essere adattata, includendo il punto di vista delle persone coinvolte, e valutata in base al suo impatto sui diritti umani, al fine di evitare di compromettere il lavoro dei giornalisti e proteggere, al contempo, il loro diritto alla non discriminazione e all'uguaglianza. Come ha avvertito il Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla libertà di espressione, "non deve esserci alcun compromesso tra la sicurezza delle giornaliste e il diritto alla libertà di espressione su cui si basa la loro professione".⁶⁰

Raccomandazioni

La violenza di genere contro le giornaliste facilitata dalla tecnologia è un problema serio e complesso. Affrontarlo richiede una strategia olistica che non si concentri solo su risposte restrittive, come la criminalizzazione di determinate condotte. Dovrebbe invece includere risposte normative e non normative che mettano in discussione gli stereotipi dannosi nella società, affrontino la discriminazione sistemica e promuovano un ambiente in cui le giornaliste possano lavorare ed esprimersi libere da discriminazioni, online e offline.

Le seguenti raccomandazioni non coprono tutte le azioni necessarie. In linea con l'obiettivo di questo documento, esse si concentrano sul ruolo dello Stato nel garantire che le forze dell'ordine rispondano efficacemente agli attacchi contro le giornaliste, nel rispetto della libertà di espressione.

Come minimo, gli Stati dovrebbero adottare le seguenti misure:

- Laddove le molestie e gli abusi online causino gravi danni, adottare legislazioni che vietino tali condotte, previa stretta consultazione con le organizzazioni della società civile, in particolare con i gruppi per i diritti delle donne, la libertà di espressione e la libertà di stampa. Qualsiasi legislazione di questo tipo deve rispettare pienamente i requisiti di legalità, legittimità, necessità e proporzionalità di cui all'articolo 19(3) dell'ICCPR. Il ricorso al diritto penale dovrebbe essere riservato a casi eccezionali in cui la gravità dell'abuso giustifichi tale intervento.
- Nei casi in cui le molestie e gli abusi online contro le donne raggiungano il livello di gravità proibito dal diritto penale, avviare un'indagine tempestiva, rapida, approfondita, diligente e completa, in modo da garantire un adeguato controllo pubblico e perseguire i responsabili, ove giustificato. Le autorità dovrebbero, in tali indagini, adottare un approccio intersezionale di genere e affrontare le barriere strutturali e le discriminazioni nei confronti delle donne nell'accesso alla giustizia.
- Adottare misure quali risorse istituzionali, competenze e formazioni dedicate per consentire al sistema legale di affrontare efficacemente le molestie e gli abusi di genere online contro i giornalisti. In particolare:
 - Investire in una formazione completa per le forze dell'ordine, la magistratura e le unità informatiche su come rispondere efficacemente alla violenza di genere facilitata dalla tecnologia. Ciò include una formazione in materia di genere, intersezionalità e non discriminazione, nonché lo sviluppo di competenze digitali.

Gli Stati dovrebbero stanziare risorse dedicate per rafforzare le capacità di informatica forense e migliorare le infrastrutture per indagare efficacemente su tali casi.

- Sensibilizzare le autorità sull'impatto sproporzionato degli abusi online sulle donne e sull'effetto paralizzante che essi comportano per altri diritti, garantendo che le esperienze delle vittime non siano trattate come episodi isolati.
 - Formare le autorità affinché riconoscano che le molestie online spesso si trasformano in violenza offline e a considerare il continuum tra abusi online e offline nella valutazione delle minacce e delle misure di protezione.
 - Attuare protocolli per prevenire la colpevolizzazione delle vittime, atteggiamenti minimizzanti e altre forme di discriminazione nelle forze dell'ordine e nei processi giudiziari.
 - Formare le forze dell'ordine e la magistratura sugli obblighi e gli impegni giuridici internazionali degli Stati in materia di sicurezza dei giornalisti e sulla comprensione delle molestie online contro le giornaliste come una questione di libertà di espressione e di libertà di stampa. La formazione dovrebbe affrontare esplicitamente le minacce di genere alle giornaliste, per garantire che tali minacce siano prese sul serio e che le indagini tengano adeguatamente conto di qualsiasi collegamento tra il presunto reato e le attività della giornalista.
- Migliorare l'accesso ai meccanismi che consentono alle giornaliste di denunciare molestie e abusi online. Incoraggiare l'uso di meccanismi basati sul diritto civile, di non discriminazione, di protezione dei dati e amministrativi per affrontare la violenza di genere facilitata dalla tecnologia laddove l'azione penale sia inadeguata o insufficiente.
 - Garantire che qualsiasi misura volta ad agevolare le indagini, come gli obblighi di conservazione dei dati, le richieste di accesso ai dati alle piattaforme online o l'intercettazione, rispetti il principio di legalità, sia soggetta a controllo giudiziario, rispetti le norme in materia di libertà di espressione, e non limiti le attività giornalistiche.
 - Stabilire quadri giuridici e protocolli chiari, che consentano una cooperazione più efficace con le piattaforme di social media, per ottenere tempestivamente prove digitali nei casi di violenza di genere facilitata dalla tecnologia contro le giornaliste. Tali quadri e richieste devono rispettare rigorosamente i principi di legalità, legittimità, necessità e proporzionalità.

- Consentire azioni preventive contro gli abusi online che potrebbero trasformarsi in danni offline, tra cui il monitoraggio di campagne o molestie coordinate rivolte alle giornaliste.

Note

¹ ARTICLE 19, [Investigating online harassment and abuse of women journalists](#) (Indagare sulle molestie e gli abusi online nei confronti delle giornaliste) 2020.

² Per vari resoconti su queste minacce e problematiche, cfr.: UNESCO, [Safety of Women Journalists](#) (La sicurezza delle giornaliste); oppure Centro Internazionale per i Giornalisti (ICFJ), [The Chilling: A global study of online violence against women journalists](#) (The Chilling: uno studio globale sulla violenza online contro le giornaliste), 2022

³ Cfr., ad esempio, ARTICLE 19, [Investigating online harassment against women journalists in Spain](#) (Indagare sulle molestie online nei confronti delle giornaliste in Spagna), 2022, p. 4.

⁴ Cfr. UN Women e WHO, [Technology-facilitated Violence against Women: Towards a common definition \(Violenza contro le donne facilitata dalla tecnologia: verso una definizione comune\) – Resoconto della riunione di esperti del 15-16 novembre 2022, New York, USA](#) 2023.

⁵ INDEX sulla Censura, [The journalists being threatened with artificial intelligence](#) (I giornalisti minacciati dall'intelligenza artificiale), 14 marzo 2024.

⁶ Cfr. rapporto di ARTICLE 19 del 2020, *op.cit.*, pp. 9-10.

⁷ ARTICLE 19, [Equally Safe: Towards a feminist approach to the safety of journalists](#) (Equally Safe: verso un approccio femminista alla sicurezza delle giornaliste), risultati delle ricerche e delle attività di advocacy dei progetti FEMSOJ 1 e FEMSOJ 2 disponibili su: <https://www.article19.org/equally-safe/>. Consulta la scheda informativa della ricerca globale [Equally Safe, The Safety of Women Journalists](#) e le linee guida 1, 2 e 3 per la protezione delle giornaliste.

⁸ Cfr., ad esempio, Consiglio d'Europa, Gruppo di lavoro sul cyberbullismo e altre forme di violenza online, in particolare contro donne e bambini, [Mapping study on cyberviolence with recommendations adopted by the T-CY on 9 July 2018](#) (Studio di mappatura sulla cyberviolenza con raccomandazioni adottate dal T-CY il 9 luglio 2018), 9 luglio 2018, p. 19.

⁹ Cfr., ad esempio, la relazione dell'evento collaterale di ARTICLE 19, ["Equally Safe – Mainstreaming an Intersectional Gender Approach into the Safety of Journalists."](#) ("Equally Safe – Integrare un approccio intersezionale di genere nella sicurezza dei giornalisti") 18 giugno 2025, 59ª Sessione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite (relazione di prossima pubblicazione).

¹⁰ ICFJ, *op.cit.*, pp.18-19.

¹¹ Commissione Interamericana per i Diritti Umani, Risoluzione 44/2023, Misure cautelari N° 99-23, A.A.Q.O. e familiari in relazione al Messico, 12 agosto 2023, paragrafo 46 (originale in spagnolo).

¹² Cfr., ad esempio, la relazione dell'evento collaterale di ARTICLE 19, "Equally Safe", *op.cit.* (relazione di prossima pubblicazione).

¹³ Commissione Interamericana dei Diritti Umani, Risoluzione 42/2023, Misure cautelari N° 341-23, Gustavo Andrés Gorriti Ellenbogen riguardanti il Perù, 24 luglio 2023, paragrafo 51 (originale in spagnolo).

¹⁴ Relazione del Segretario Generale dell'ONU, [Intensification of efforts to eliminate all forms of violence against women and girls \(Intensificazione degli sforzi per eliminare tutte le forme di violenza contro le donne e le ragazze\) – Relazione del Segretario Generale, A/77/302](#), 18 agosto 2022, paragrafo 64.

¹⁵ Gruppo di lavoro sul cyberbullismo, *op.cit.*; UNESCO, [Legal and normative frameworks for combatting online violence against women journalists](#) (Quadri giuridici e normativi per combattere la violenza online contro le giornaliste), 2022, p. 14.

¹⁶ ARTICLE 19, report del 2020, *op.cit.*, p. 18.

¹⁷ Cfr., ad esempio, ARTICLE 19, report del 2020, *op.cit.*, studio UNESCO 2022, *op.cit.*, p. 15.

¹⁸ ARTICLE 19, [Investigating online harassment against women journalists in Spain](#) (Indagare sulle molestie online nei confronti delle giornaliste in Spagna), 2022, pp. 3-4.

¹⁹ Studio UNESCO 2022, *op.cit.*

²⁰ ARTICLE 19, [Investigating online harassment against women journalists in Spain](#) (Indagare sulle molestie online nei confronti delle giornaliste in Spagna), 2022, p. 3.

²¹ Cfr. ARTICLE 19, [Freedom of expression and women's equality: Ensuring comprehensive rights protection](#) (Libertà di espressione e uguaglianza delle donne: garantire una tutela completa dei diritti), 2020, pp. 6-12. A livello regionale, la libertà di espressione è tutelata dagli articoli 2 e 19 della Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, dagli articoli 1(1) e 24 della Convenzione americana sui diritti dell'uomo e dall'articolo 14 della CEDU e dal Protocollo 12 della CEDU.

²² Cfr., ad esempio, l'Osservazione generale n. 34 ("Gli Stati parti dovrebbero adottare misure efficaci per proteggere dagli attacchi volti a mettere a tacere coloro che esercitano il loro diritto alla libertà di espressione"); Cfr. anche Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte europea), *Dink c. Turchia*, App. n. 2668/07, 6102/08, 30079/08, 7072/09 e 7124/09), 14 settembre 2010, parr. 106 e 137.

²³ Cfr. report del 2020 di ARTICLE 19, *op.cit.*, p. 20.

²⁴ Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*), 18 dicembre 1979, Serie dei trattati delle Nazioni Unite, vol. 1249, p. 13.

²⁵ Si vedano anche le Raccomandazioni generali n° 35 sulla violenza di genere, parr. 14 e 21.

²⁶ Cfr. Raccomandazioni generali n° 35 sulla violenza di genere, par. 24.

²⁷ Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), [A #SOFJO Resource Guide](#) (Guida alle risorse #SOFJO), p. 82.

²⁸ Cfr. ARTICLE 19, *Investigating online harassment and abuse of women journalist* (Indagare sulle molestie e gli abusi online nei confronti delle giornaliste) 2020, p. 20. Si veda anche ARTICLE 19, [Prohibiting incitement to discrimination, hostility or violence](#) (Vietare l'incitamento alla discriminazione, all'ostilità o alla violenza).

²⁹ Tra queste figurano le risoluzioni del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite (UNHRC), dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (UNGA), del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) e della Conferenza generale dell'UNESCO.

³⁰ [Joint declaration on crimes against freedom of expression](#) (Dichiarazione congiunta sui crimini contro la libertà di espressione), Relatore speciale delle Nazioni Unite (ONU) sulla libertà di opinione e di espressione, Rappresentante dell'OSCE sulla libertà dei media, Relatore speciale dell'Organizzazione degli Stati americani (OSA) sulla libertà di espressione e Relatore speciale della Commissione africana sui diritti umani e dei popoli (ACHPR), 25 giugno 2012, sezione 4.

³¹ [Risoluzione 33/2, The safety of journalists](#) (La sicurezza dei giornalisti), A/HRC/RES/33/2, 6 ottobre 2016, paragrafo 6. Le successive risoluzioni dell'HRC hanno adottato raccomandazioni simili. Cfr. A/HRC/45/L.42/Rec.1, 1° ottobre 2020, par. 10, lettere c) e d).

³² Cfr. [Risoluzione HRC, 30 settembre 2022](#), A/HRC/51/L.14, par. 11, lettera c). Cfr. anche ARTICLE 19, [UN: New strong resolution on the safety of journalists](#) (ONU: nuova importante risoluzione per la sicurezza dei giornalisti), 10 ottobre 2022.

³³ UNESCO, [Guidelines for prosecutors on cases of crimes against journalists](#), 2 dicembre 2023.

³⁴ HRC, [Risoluzione 51/9 on the safety of journalists](#), Risoluzione 51/9 sulla sicurezza dei giornalisti A/HRC/RES/51/9, 6 ottobre 2022, preambolo e par. 11, lettera f).

³⁵ Assemblea Generale, [Risoluzione 78/215, 22 dicembre 2023](#), A/RES/78/215, parr. 5, 11 e 13. Cfr. anche ARTICLE 19, [UN: Free expression at the 78th General Assembly Third Committee](#) (ONU: Libertà di espressione, Terza Commissione della 78ª Assemblea Generale), 24 novembre 2023.

³⁶ *Ibid*, preambolo.

³⁷ [Combating violence against women journalists, Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences](#) (Combattere la violenza contro le giornaliste, Rapporto del Relatore Speciale sulla violenza contro le donne, le sue cause e conseguenze), A/HRC/44/52, 6 maggio 2020, par. 93.

³⁸ [Reinforcing media freedom and the safety of journalists in the digital age – Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression](#) (Rafforzare la libertà dei media e la sicurezza dei giornalisti nell'era digitale – Relazione del Relatore speciale sulla promozione e la protezione del diritto alla libertà di opinione e di espressione), A/HRC/50/29, 20 aprile 2022, par. 119.

³⁹ Relazione del Segretario Generale delle Nazioni Unite, 2022, op. cit., par. 64.

⁴⁰ CEDU, *M.Ş.D. c. Romania*, App. n' [28935/21](#), 3 dicembre 2024.

⁴¹ CEDU, *Volodina c. Russia (N' 2)*, App. n' [40419/19](#), 14 dicembre 2021.

⁴² *M.Ş.D. c. Romania, op.cit.*, par. 154.

⁴³ *Ibid*, parr. 145-147. Per una critica al rifiuto della CEDU di discutere se anche la comprovata mancata conduzione di un'indagine adeguata da parte delle autorità fosse discriminatoria, cfr. Margarita S. Ilieva, [Decentering Survivors as Dominus Litis in European Court of Human Rights Law](#) (Decentrare i sopravvissuti come Dominus Litis nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo), blog della Rivista europea di diritto internazionale, 20 dicembre 2024.

⁴⁴ *Volodina c. Russia (N' 2), op.cit.*, parr. 62-69.

⁴⁵ CEDU, *Ilareva e altri c. Bulgaria*, App. n' [24729/17](#), 9 settembre 2025. Decisione non definitiva al momento della stesura.

⁴⁶ *Ibid*, parr.137-141.

⁴⁷ *Ibid*, par. 143.

⁴⁸ Cfr. [Joint Press Release by the UN Special Rapporteurs on Freedom of Expression \(David Kaye\) and Violence Against Women \(Dubravka Šimonović\) \(Comunicato stampa congiunto dei relatori speciali dell'ONU sulla libertà di espressione \(David Kaye\) e sulla violenza contro le donne \(Dubravka Šimonović\)\)](#), 08 marzo 2017.

⁴⁹Esempi includono il Kenyan Computer Misuse and Cybercrimes Act (2018) che criminalizza le molestie informatiche (Sezione 27) e il furto di identità e l'usurpazione di identità (Sezione 29) o il Cybercrimes Act 2015 della Nigeria che criminalizza il "cyberstalking" o i messaggi "falsi, allo scopo di causare fastidio, disagio, pericolo, ostruzione, insulto, lesione, intimidazione criminale, inimicizia, odio, malanimo o ansia inutile ad altri" (Sezione 24).

⁵⁰Si vedano gli esempi specifici citati nel [Chilling Report dell'ICFJ](#), pp. 219 (per Kenya e Nigeria) e 295 (Filippine).

⁵¹I reati informatici sono reati che possono essere commessi senza l'ausilio delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), ma che possono essere facilitati dall'uso delle TIC. I reati dipendenti dalla tecnologia informatica, invece, sono reati che non possono essere commessi senza l'uso di sistemi TIC, come l'accesso illegale a un sistema informatico o l'intercettazione illegale.

⁵²Cfr. ARTICLE 19 e Human Rights Watch, [Comments on the Draft Text of the UN Cybercrime Convention](#) (Commenti al testo provvisorio della Convenzione delle Nazioni Unite sulla criminalità informatica), agosto 2023.

⁵³*Ibid*, pp. 12-13.

⁵⁴Cfr., ad esempio, ARTICLE 19, [UN: The Draft Cybercrime Convention remains deeply flawed after seven negotiating sessions](#) (ONU: La bozza della Convenzione sulla criminalità informatica rimane profondamente imperfetta dopo sette sessioni di negoziazione), o Human Rights Watch, [Comments on the Updated Draft Text of the UN Cybercrime Convention \(Rev 3\)](#) (Commenti sul testo aggiornato della bozza della Convenzione delle Nazioni Unite sulla criminalità informatica (Rev. 3)), luglio 2024.

⁵⁵Access Now, [When "cybercrime" laws infringe human rights: lessons from the Arab region](#) (Quando le leggi sui "reati informatici" violano i diritti umani: lezioni dalla regione araba), 27 novembre 2024.

⁵⁶Studio UNESCO del 2022, *op.cit.*, pp. 14-15.

⁵⁷Cfr., ad esempio, [Visit to Ecuador - Report of the Special Rapporteur on violence against women its causes and consequences](#) (Visita in Ecuador – Relazione del Relatore speciale sulla violenza contro le donne, le sue cause e conseguenze), A/HRC/44/52, 6 maggio 2020, par. 93; oppure la relazione del Segretario Generale delle Nazioni Unite del 2021 sulla violenza contro le donne e le ragazze, che invita gli Stati a «rafforzare la cooperazione con il settore tecnologico [] per prevenire e contrastare la violenza contro le donne e le ragazze nei contesti digitali»; *op.cit.*

⁵⁸Open Global Rights, [The corporations' dilemma: navigating government access to information](#) (Il dilemma delle aziende: gestire l'accesso governativo alle informazioni) 16 agosto 2018.

⁵⁹Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, [Report of the Special Rapporteur on Freedom of Expression](#) (Relazione del Relatore speciale sulla libertà di espressione), 6 aprile 2018, A/HRC/38/35, parr. 45–46.

⁶⁰*Reinforcing media freedom and the safety of journalists in the digital age* (Rafforzare la libertà dei media e la sicurezza dei giornalisti nell'era digitale), *op.cit.*, par. 118.

ARTICLE19